

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 24	Data: 14/4/2013
----------------	-------	-----------------

OGGETTO:	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO E ASSISTENZA AL COLLAUDO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RIO ROSCIOLI (CUP D59H12000630006 – CIG Z0C096616B).
----------	---

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2011, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nei giorni dal 14 al 17 marzo 2011;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 in data 7/9/2011 (Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nel mese di marzo 2011), è stato disposto tra l'altro quanto segue:
 - a) la nomina del Presidente della regione Piemonte a Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi, con il compito di provvedere, previa individuazione delle province e dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, di assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e di porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione nonché di provvedere, in particolare, entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana alla predisposizione di un Piano degli interventi indifferibili ed urgenti nel limite delle risorse finanziarie disponibili e con le ulteriori risorse provenienti, anche a titolo di cofinanziamento, dalle Amministrazioni interessate (art. 1);
 - b) la possibilità da parte del Commissario delegato, ovvero dei soggetti attuatori, di affidare, ove non sia possibile il ricorso a strutture pubbliche, la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 7 dell'ordinanza, con oneri a valere sui pertinenti quadri economici dei lavori, al fine di attuare gli interventi previsti nell'ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici (art. 6, comma 1);
 - c) l'autorizzazione al Commissario delegato, ovvero ai soggetti attuatori dallo stesso nominati, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, ad una serie di disposizioni (art. 7);
- con ordinanza commissariale n. 1/DB14.00/1.2.6/3964 in data 30 dicembre 2011, sono stati individuati i territori colpiti ed i soggetti attuatori nonché approvati il Piano generale di ricostruzione ed i criteri per la concessione dei contributi ai soggetti danneggiati;
- in detto provvedimento è stato previsto per questo Comune l'attuazione dell'intervento urgente relativo alla sistemazione idrogeologica del rio Roscioli per un importo di euro 40.000,00 (codice intervento VB_DA14_3964_11_15 – codice opera 01V);

ASSEGNAZIONE PRIMO CONTRIBUTO REGIONALE

- con ordinanza commissariale n. 2/DB14.00/1.2.6/3964 in data 11/2/2012, è stato stabilito quanto segue:
 - 1) approvare l'integrazione e la variazione del Piano generale di ricostruzione (art. 1);
 - 2) approvare il primo programma stralcio di interventi di somma urgenza ed urgenti relativo alle opere di difesa del suolo e alle opere infrastrutturali di competenza comunale (art. 2);
 - 3) approvare il riparto dei finanziamenti relativi alle opere infrastrutturali di competenza provinciale (art. 3);

- 4) approvare le modalità di erogazione dei contributi (art. 4);
- 5) riconoscere una percentuale massima del 15% dei lavori a base d'asta, di altri eventuali lavori complementari e delle espropriazioni a titolo di contributo forfetario per spese generali e tecniche (progettazione, direzione lavori, incentivo per la progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e esecutiva, validazione del progetto, collaudo, oneri per la pubblicità) IVA esclusa (art. 5);
- 6) concedere la possibilità, dandone adeguata motivazione nei relativi provvedimenti, di avvalersi delle deroghe previste nell'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 in data 7/9/2011 (art. 6);
- 7) indicare la copertura finanziaria degli interventi finanziati con il primo programma stralcio (art. 7);
- 8) approvare le disposizioni amministrative-contabili relative alla documentazione necessaria per la rendicontazione (art. 8);
- 9) avvalersi per l'attuazione degli interventi finanziati con il primo programma stralcio dei Sindaci e dei Presidenti delle province, i quali approvano direttamente i progetti, con la precisazione che gli atti predisposti dai soggetti attuatori devono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies, del decreto legge n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011 (art. 9);
- 10) dettare disposizioni relative all'utilizzo dei ribassi d'asta, alle perizie suppletive e di variante, ad autorizzazioni concernenti eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, devoluzioni, specificazione dell'oggetto, rettifiche o accorpamenti degli interventi (art. 10);
 - nel primo programma stralcio risulta finanziato a questo Comune l'attuazione dell'intervento urgente relativo alla sistemazione idrogeologica del rio Roscioli per un importo di euro 40.000,00 (codice intervento VB_DA14_3964_11_15);
 - con nota n. 17309/DB14.04 in data 27/2/2012, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Infrastrutture e pronto intervento, ha comunicato l'avvenuto finanziamento dell'intervento per l'importo di euro 40.000,00 nonché ha ribadito le modalità da seguire per l'erogazione del contributo;
 - con nota n. 41702/DB14.04 in data 21/5/2012, la predetta Direzione ha trasmesso la delibera della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 87/2012/PREV in data 3/4/2012 (depositata in Segreteria in data 27/4/2012), con la quale è stato chiarito che nel caso in cui le Amministrazioni, pur operando come soggetti attuatori e cioè nell'ambito di attività riconducibili a quelle di un commissario delegato, adottino provvedimenti secondo le ordinarie procedure previste dalla legge senza esercitare alcun speciale potere di deroga, detti atti devono essere sottoposti unicamente alla tipologia di controllo per essi già eventualmente prevista in via ordinaria;
 - il predetto contributo è stato regolarmente iscritto nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

INTEGRAZIONE CON FONDI PROPRI

- con deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 25 in data 30/11/2012, ratificata da atto consiliare n. 17 in data 28/12/2012, è stato deliberato di destinare l'importo di euro 20.000,00, mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, per integrare il predetto contributo regionale;

ASSEGNAZIONE SECONDO CONTRIBUTO REGIONALE

- con ordinanza commissariale n. 7/DB14.00/1.2.6/3964 in data 30/11/2012, è stato stabilito quanto segue:
 - 1) approvare la rimodulazione al Piano generale di ricostruzione approvato con Ordinanza commissariale n. 3/DB14.00/1.2.6/3964 in data 17/4/2012 (art. 1);
 - 2) approvare il quarto programma stralcio di interventi di somma urgenza ed urgenti relativo alle opere di difesa del suolo e alle opere infrastrutturali di competenza comunale (art. 2);
 - 3) approvare le modalità di erogazione dei contributi (art. 3);
 - 4) riconoscere una percentuale massima del 15% dei lavori a base d'asta, di altri eventuali lavori complementari e delle espropriazioni a titolo di contributo forfetario per spese generali e tecniche (progettazione, direzione lavori, incentivo per la progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e esecutiva, validazione del progetto, collaudo, oneri per la pubblicità) IVA esclusa (art. 4);
 - 5) indicare la copertura finanziaria degli interventi finanziati con il quarto programma stralcio (art. 5);
 - 6) approvare le disposizioni amministrative-contabili relative alla documentazione necessaria per la rendicontazione (art. 6);

- 7) avvalersi per l'attuazione degli interventi finanziati con il primo programma stralcio dei Sindaci, i quali approvano direttamente i progetti, con la precisazione che gli atti predisposti dai soggetti attuatori devono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti solo nei casi previsti dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 87/2012/PREV in data 3/4/2012, depositata in Segreteria in data 27/4/2012 (art. 7);
- 8) dettare disposizioni relative all'utilizzo dei ribassi d'asta, alle perizie suppletive e di variante, ad autorizzazioni concernenti eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, devoluzioni, specificazione dell'oggetto, rettifiche o accorpamenti degli interventi (art. 8);
 - nel quarto programma stralcio risulta finanziato a questo Comune l'attuazione dell'intervento urgente relativo alla sistemazione idrogeologica del rio Roscioli per un importo di euro 50.000,00 (codice intervento VB_DA14_3964_11_15 – codice opera 01V);
 - con deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 28 in data 30/11/2012, ratificata da atto consiliare n. 18 in data 28/12/2012, è stato deliberato di variare il bilancio del corrente esercizio finanziario per iscrivere il predetto ulteriore contributo;
 - con nota n. 93118/DB14.04 in data 12/12/2012, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Infrastrutture e pronto intervento, ha comunicato formalmente l'avvenuto finanziamento;
 - pertanto per l'intervento di sistemazione del rio Roscioli è previsto uno stanziamento di euro 110.000,00, finanziato nel seguente modo:
 - 1) euro 90.000,00 con contributo regionale;
 - 2) euro 20.000,00 con fondi propri mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione;
 - con nota n. 492 in data 22/3/2013, è stata richiesta alla predetta Direzione l'autorizzazione ad accorpare i due finanziamenti al fine di predisporre un unico intervento;

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE, CONTABILITÀ E COLLAUDO DEI LAVORI

- con propria determinazione n. 23 in data 14/4/2013, è stato stabilito quanto segue:
 - a) ottemperare al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
 - b) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di contratto allegato al provvedimento, all'ing. Marco Lami, con studio in Gravelona Toce, via Magnetti n. 18, l'incarico per la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori;

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO E ASSISTENZA AL COLLAUDO

- occorre avviare la procedura per l'affidamento dell'incarico in oggetto indicato;
- in via preliminare, occorre ottemperare al disposto di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- si ritiene di dover argomentare nel seguente modo:
 1. con il contratto che verrà concluso al termine della procedura si intende affidare l'incarico in oggetto indicato;
 2. il contratto ha per oggetto l'espletamento delle prestazioni di collaborazione alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo dei lavori in oggetto indicati;

3. lo stesso contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e conterrà le clausole contrattuali come definite nella proposta di contratto di incarico, il cui schema si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA
PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE
GEOLOGICO E ASSISTENZA AL COLLAUDO

DATO ATTO che:

- l'art. 25, comma 2, del predetto regolamento stabilisce che i servizi tecnici indicati al precedente comma 1, tra i quali sono comprese alla lett. a) le prestazioni oggetto del presente incarico, possono essere affidati direttamente purché di importo inferiore ad euro 20.000,00 ad un soggetto giuridico compreso tra quelli indicati all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h), del decreto legislativo 163/2006;
- il successivo art. 25, comma 5, del citato regolamento dispone che ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico analogo qualora:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti al predetto professionista sono stati affidati incarichi per un importo complessivamente superiore ad euro 100.000,00;
 - b) è trascorso un periodo inferiore a quattro mesi dall'affidamento (data della determinazione) di un precedente incarico;
 - c) vi sono stati incarichi nei tre anni precedenti che abbiano dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
- è stata richiesta la disponibilità di assumere l'incarico al geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46;
- la professionista ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico ed ha inviato preventivo in data 5/2/2013 così definito:
 1. classificazione delle opere agli effetti della determinazione degli onorari nella classe III, di cui all'art. 20 del decreto del Ministro della Giustizia 18 novembre 1971;
 2. ammontare degli onorari e delle spese accessorie, calcolati in base all'art. 23, Tabella IV, del citato decreto, pari a complessivi euro 4.875,00;
- il compenso è stato concordato in euro 3.900,00 (oneri fiscali e contributivi esclusi) derivante dalle seguenti voci: euro 585,00 per progetto di massima; euro 390,00 per indagini geognostiche; euro 1.365,00 per progettazione esecutiva; euro 1.170,00 per direzione lavori di carattere geologico; euro 300,00 per assistenza al collaudo e liquidazione;
- pertanto, il totale da impegnare è pari ad euro 4.813,38 (oneri fiscali e contributivi compresi);

SPECIFICATO che:

- ❖ nei confronti della professionista non ricorre alcuna delle cause ostative all'affidamento dell'incarico previste dall'art. 25, comma 5, del citato regolamento;
- ❖ la professionista, prima della formale stipula del contratto d'incarico, dovrà dimostrare la regolarità contributiva, ai sensi dell'art. dell'art. 90, comma 7, del decreto legislativo 163/2006;

RITENUTO di affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nel citato schema di contratto, al geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, l'incarico in oggetto indicato;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DETERMINA

1. DI OTTEMPERARE, con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;

2. DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in narrativa ed alle condizioni e modalità contenute nell'allegato schema di contratto, al geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, l'incarico di collaborazione alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo dei lavori di sistemazione idrogeologica del rio Riascioli;
3. DI IMPEGNARE la spesa di euro 4.813,38 (oneri fiscali e contributivi compresi) all'intervento 2.09.03.01 – codice SIOPE 5302 – (cap. 2914 "Sistemazione idrogeologica del rio Riascioli") del bilancio del corrente esercizio finanziario (residui anno 2012);
4. DI PROCEDERE a stipulare il contratto d'incarico da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso;
5. DI TRASMETTERE alla professionista la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
6. DI DARE ATTO che:
 - ❖ nei confronti della professionista non ricorre alcuna delle cause ostative all'affidamento dell'incarico previste dall'art. 25, comma 5, del citato regolamento;
 - ❖ la professionista, prima della formale stipula del contratto d'incarico, dovrà dimostrare la regolarità contributiva, ai sensi dell'art. dell'art. 90, comma 7, del decreto legislativo 163/2006;
7. DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Contratto di affidamento dell'incarico di collaborazione alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo dei lavori di sistemazione idrogeologica del rio Roscioli.
(omissis)

Tutto quanto sopra premesso e confermato, da ritenersi parte integrante e sostanziale, con la presente scrittura privata si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'espletamento dell'incarico di collaborazione alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, dei lavori indicati in epigrafe.
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 227, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 163/2006.
3. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dell'articolo 19 del presente contratto:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: Z0C096616B;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: D59H12000630006.

Art. 2 – Obblighi legali

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Art. 3 – Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nella collaborazione alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, dei lavori indicati in epigrafe.
2. Il Tecnico incaricato è obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:
 - a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
 - b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
 - c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
 - d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione di cui al comma 3, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;
3. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:
 - a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 163/2006, nonché degli articoli da 45 a 54 e 58 del D.P.R. 207/2010, relativamente ad ogni singolo livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi degli articoli 55 e 59 del citato D.P.R. 207/2010, relativamente al livello progettuale da porre a base di gara;
 - b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.
4. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Ai sensi degli articoli 147, comma 2, 148, comma 4, 150, comma 2, lettera g), e da 180 a 195, del D.P.R. 207/2010, nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori.
5. L'offerta del Tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di affidamento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
6. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate al comma 1 e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:
 - a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 163/2006 e dell'articolo 10, commi 5 e 6, del D.P.R. 207/2010, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
 - b) verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 163/2006;
 - c) collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 163/2006.

Art. 4 – Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'amministrazione committente si impegna a fornire al Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il documento preliminare di progettazione.
3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici professionali, il Tecnico incaricato si impegna a produrre n. 2 copie del progetto preliminare, n. 4 copie del progetto definitivo e n. 2 copie del progetto esecutivo, già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.).
4. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.
5. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che:
 - a) tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
 - b) sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché il decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001, se non per quanto espressamente e inequivocabilmente richiamate all'interno del presente contratto.

Art. 5 – Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art. 6 – Durata dell'incarico

1. I termini per l'espletamento delle prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire ogni singola prestazione.
2. I predetti termini sono calcolati in giorni solari consecutivi, possono essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'amministrazione committente, e sono definiti come segue:
 - progetto preliminare: giorni 15 (quindici);
 - progetto definitivo: giorni 30 (trenta);
 - progetto esecutivo: giorni 30 (trenta).
3. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
4. I termini di cui al comma 2 non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:
 - a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato;
 - b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
 - autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
 - deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990;
 - acquisibili con unica procedura congiunta;

- c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.
5. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il Tecnico incaricato può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
6. Successivamente alla consegna degli elaborati per ogni livello di progettazione l'Amministrazione committente precede alla verifica del progetto ai sensi degli articoli 53, 54 e 55 del D.P.R. 207/2010. Solo ad avvenuta verifica positiva di ciascun livello di progettazione lo stesso livello è approvato dall'Amministrazione committente.

Art. 7 – Penali

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 6.
2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Art. 8 – Riservatezza, coordinamento, astensione

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo in riferimento agli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo 163/2006.
2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 196/2003.

Art. 9 – Risoluzione del contratto

1. È facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. È altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3 o 4;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;

- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, o all'articolo 10, comma 6, del D.P.R. 207/2010;
 - g) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 7, comma 3;
 - h) reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;
 - i) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10 – Determinazione dei corrispettivi

1. Per l'espletamento di tutte le prestazioni, tenuto conto sia del decreto del Ministro della Giustizia 18 novembre 1971 e successive modifiche e integrazioni, richiamato a puro titolo orientativo sia del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immutabile ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile, in euro 4.813,38 (oneri fiscali e contributivi compresi) così distinto: euro 585,00 per progettazione preliminare; euro 390,00 per indagini geognostiche; euro 1.365,00 per progettazione esecutiva; euro 1.170,00 per direzione lavori di carattere geologico; euro 390,00 per assistenza al collaudo e liquidazione; contributo cassa (2%) su totale voci precedenti (euro 3.900,00): euro 78,00; IVA 21% su euro 3.978,00: euro 835,38.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

Art. 11 – Adeguamento dei corrispettivi

1. Il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei casi di:
 - a) affidamento di prestazioni non previste in origine;
 - b) incremento dell'importo dei lavori riconosciuto espressamente dall'Amministrazione committente nel provvedimento di approvazione di un livello progettuale successivo;
 - c) varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 163/2006, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione committente;
 - d) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, derivanti dall'accoglimento di riserve dell'esecutore riconosciute a titolo non risarcitorio.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi mediante i parametri determinati in sede di offerta.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c) il corrispettivo è adeguato utilizzando i parametri previsti in sede di offerta:
 - a) limitatamente alla parte di corrispettivo per la progettazione esecutiva, con riferimento all'importo contrattuale della variante (inteso come importo delle opere nuove o diverse, oggetto della variante stessa, senza che rilevino le opere omesse o espunte);
 - b) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, derivanti dalla approvazione della variante (inteso come maggiore importo in assoluto rispetto all'importo contrattuale).
4. Gli adeguamenti di cui al comma 1 non trovano applicazione nei seguenti casi:
 - a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato;
 - b) riguardano varianti di cui all'articolo 132, commi 2 e 3, del decreto legislativo 163/2006;
 - c) riguardano varianti proposte dall'esecutore ai sensi dell'articolo 162 del D.P.R. 207/2010.
5. Nei casi di cui al comma 1 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri.
6. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 1, sono quelli determinati in sede di offerta.

Art. 12. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I compensi stabiliti all'articolo 10 sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - progettazione preliminare: entro 30 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto preliminare;
 - progettazione definitiva: entro 30 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto definitivo;
 - progettazione esecutiva: entro 30 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo;
 - direzione, contabilità, misura e redazione del certificato di regolare esecuzione: entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
2. Qualora per cause non dipendenti dal Tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna della documentazione progettuale all'amministrazione committente, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al Tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. I compensi attinenti la direzione, la contabilità, la misura dei lavori possono essere pagati in modo frazionato, proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori.

4. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato.
5. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 16 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, come attuato dal Decreto Ministeriale n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
 - ❖ nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;
 - ❖ indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato;
 - ❖ documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
6. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 5.

Art. 13 – Conferimenti verbali

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

Art. 14 – Garanzie

1. Il Tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione rilasciata dalla compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
2. La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al Tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
3. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale pari al 10% dei lavori progettati, IVA esclusa, ed essere conforme alla Scheda Tecnica 2.2, in relazione allo Schema Tipo 2.2, allegato al decreto del Ministro delle attività produttive n. 123 in data 12/3/2004; il Tecnico incaricato può presentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto, la relativa Scheda Tecnica n. 2.2, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.
4. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applicano l'articolo 111 del decreto legislativo 163/2006 e l'articolo 269 del D.P.R. 207/2010.

Art. 15 – Adempimenti legali

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 163/2006;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; a tale scopo è acquisita l'autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo.
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 163/2006, il Tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale di appartenenza.

Articolo 16 – Subappalto – Prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 12, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 90, comma 3, e dell'articolo 118, commi 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.

Art. 17. – Definizione delle controversie

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo 163/2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro

90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 231/2001 cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Verbania; è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 – Domicilio, rappresentanza delle parti

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso lo Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.
2. Il Tecnico incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 163/2006, il dott. Antonio Curcio, in qualità di Segretario Comunale.

Art. 19 – Tracciabilità dei pagamenti

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge 136/2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 16, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
 - a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1;
 - b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 3.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 20 – (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso

dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza sono a carico del Tecnico incaricato.

3. Con la firma per accettazione resa sul presente contratto da parte del Tecnico incaricato, si intendono specificatamente approvate le condizioni sopra esposte anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 14 aprile 2013 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Caprezzo, li 27 maggio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 27 maggio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio